

DOMANDE NEL TEMPO DELLA PANDEMIA

CAPITOLI= scadenza Consigli dei livelli locale, regionale, nazionale: cosa fare?

La Regola OFS prevede la temporaneità del servizio dei membri del Consiglio (art. 21 Regola) e le CCGG stabiliscono in tre anni la durata del medesimo per i livelli locale, regionale e nazionale, disponendo che gli uffici che lo compongono siano conferiti mediante elezione con conferma (art. 49.2; 79.1 e 3 CCGG).

Il triennio viene conteggiato dal giorno della elezione: ad esempio, un Consiglio eletto il 20 agosto 2020 terminerà il suo servizio il 20 agosto 2023.

Se previsto dallo Statuto nazionale, il Capitolo elettivo può essere anticipato.

Il Capitolo elettivo può essere posticipato fino a tre mesi (anche se non previsto dallo Statuto nazionale) in virtù del canone 165 CIC poiché l'OFS è retto dal diritto universale della Chiesa (che comprende anche il diritto canonico) oltre che dal "proprio" (art. 4.1 CCGG). Questo significa che il Consiglio, può proseguire la sua attività con pieni poteri e il Ministro può convocare il Capitolo elettivo della Fraternità entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza (secondo l'esempio: entro il 20 novembre 2023).

Cosa succede se trascorrono anche i tre mesi senza che sia stato celebrato il Capitolo elettivo?

Secondo il canone 165 CIC <<l'autorità ecclesiastica, cui compete il diritto di confermare l'elezione o il diritto di provvedere successivamente, provveda liberamente all'ufficio vacante>>. Tale canone, letto congiuntamente con l'art. 31.1 ultima parte CCGG, indica che il Consiglio di livello superiore, attraverso un atto formale del Ministro, può:

- a) nominare un Consiglio, individuando i membri che lo compongono (libera provvisione dell'ufficio, parte finale can. 165 CIC);
- b) disporre e convocare la celebrazione del Capitolo elettivo (art. 31.1 ultima parte CCGG)
- c) in casi straordinari, come il lockdown totale e la restrizione in casa per tutti, prolungare la durata del Consiglio per un tempo determinato (can. 201 §2 CIC)

Poiché siamo in un tempo di pandemia, si può celebrare il capitolo elettivo da remoto (on-line)??

NO, questo non è possibile.

L'art. 76.1 CCGG parla chiaramente di luogo, giorno ed ora della elezione da indicare nella convocazione. Tale norma specifica per il nostro Ordine, va letta congiuntamente ai canoni 119-1° (di carattere generale per tutti gli atti collegiali), 167 e 173§2 (specifici per la provvisione dell'ufficio ecclesiastico con elezioni). Queste norme ci fanno capire molto bene come la presenza fisica dei capitolari, in un luogo determinato, sia essenziale per la validità dell'elezione. Questo significa che NON si può celebrare un capitolo elettivo on-line.

AMMISSIONI E PROFESSIONI: modalità al tempo del Covid

Nel rispetto delle disposizioni dei vari Governi Statali e delle norme igienico-sanitarie, oltre che di distanziamento sociale, possono essere celebrate sia le ammissioni che le professioni.

E' bene ricordare che se il lockdown non ha permesso di fare la formazione neppure on-line, il Consiglio locale ha due possibilità:

- a) (nel caso vi sia stato un divieto dello Stato di uscire di casa e di fare riunioni) può non considerare "utile" (canone 201 §2 CIC) quel tempo perché gli iniziandi e/o ammessi non hanno potuto oggettivamente esercitare il loro diritto ad avere la formazione: di conseguenza i giorni dell'impedimento per la "chiusura" non vengono contati, ad esempio per l'anno formativo, ma si aggiungono in coda alla scadenza di questo. Esempio: l'anno di formazione finisce il 15 settembre 2020 ma nella Nazione ci sono stati 60 giorni di "chiusura" per il Covid 19, il tempo di formazione in concreto va a scadere il 14 novembre 2020;
- b) può prorogare la durata del tempo di iniziazione o di ammissione ai sensi dell'art. 41.3 CCGG, anche nel caso lo Statuto nazionale non lo preveda.

Se il Consiglio locale decide di far fare le ammissioni e/o professioni, ricordare che:

- 1) la Professione è un atto ecclesiale pubblico e solenne, che incardina la persona all'Ordine e la impegna a mettere in pratica il "*progetto di vita francescano secolare*" (art. 9.1 CCGG) per "*passare dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo*" (4 Regola): non è una pia devozione né fa guadagnare la santità per il semplice fatto di aver professato! (semmai è vero il contrario perché esige di più rispetto ad un fedele normale);
- 2) la Chiesa (costruzione) NON è necessaria per i riti di ammissione e/o professione. Il Rituale OFS, Parte I, Note Preliminari è alquanto chiaro:
 - a) n. 10 = **rito di iniziazione**: "[...] è conveniente che l'ammissione o ingresso abbia luogo durante la celebrazione della Parola e nell'ambiente della Fraternità". In questo caso, il Rituale parla chiaramente del consueto luogo di incontro della Fraternità.
 - b) n. 13= **professione**: "[...] E' conveniente che la professione avvenga durante la celebrazione eucaristica o almeno di una appropriata liturgia della Parola". La S. messa può essere celebrata in ogni luogo idoneo e decoroso, a discrezione del celebrante, sia all'aperto (nel bosco, in riva al mare, sulla neve, etc) che al chiuso (cappella, stanza dell'incontro, salone convegni, etc);
- 3) il rito di Professione è preferibile che sia fatto durante una celebrazione eucaristica, ma il Rituale stesso prevede una valida alternativa: la liturgia della Parola (seguendo le parti del Rituale specifiche, si possono avere ottimi suggerimenti per la preparazione di questa alternativa alla S. Messa) e dice anche chi deve presiederla. Rituale OFS, Note Preliminari al n. 17: <<*In circostanze eccezionali, e ciò lo consigli o lo imponga la mancanza di sacerdoti, il candidato emette la sua professione davanti alla Fraternità; il **Ministro della Fraternità presiede alla celebrazione della Parola (o un altro fratello se le circostanze lo esigano)**. La professione la riceve il Ministro e i membri professi della Fraternità fanno da testimoni*>>. Se il Consiglio decide che il Ministro si concentri solo sul rito di professione, per "*altro fratello*" si intende il responsabile per il servizio liturgico della Fraternità oppure altro professo o professa individuato dal Consiglio Locale.

- 4) Per questi riti è importante (ai fini della stessa validità) la presenza della Fraternità. Poiché siamo in tempo di pandemia, non tutta la Fraternità può essere presente, soprattutto se ha moltissimi professi: il Consiglio individuerà un numero idoneo di partecipanti, in rappresentanza di tutta la Fraternità, anche in considerazione della massima capienza (secondo le disposizioni di legge per Covid 19) del luogo in cui si celebra il rito.

DIFFERENZA TRA ATTO PUBBLICO E ATTO PRIVATO

Molto spesso facciamo confusione tra atto pubblico ed atto privato, ossia tra impegno pubblico ed impegno privato (“voto”).

Il canone 1192 CIC ci aiuta a capire meglio:

Atto o voto privato= è fatto “*coram Deo*” cioè “davanti a Dio”. E’ l’impegno che la persona assume direttamente con Cristo: non c’è nessuna Autorità ecclesiastica che lo ascolti.

Atto o voto pubblico: è fatto “*coram Ecclesia*” ossia davanti alla Chiesa. Questo significa che l’impegno è accettato dal legittimo Superiore (autorità ecclesiastica) in nome della Chiesa: per quanto riguarda l’OFS, il Ministro. La funzione centrale del rappresentante dell’Ordine, fa sì che per la validità è necessario che la Professione venga ricevuta da un secolare (Ministro o suo delegato), MAI da un religioso.

Atto o voto solenne: l’impegno è riconosciuto dalla Chiesa.

La Professione OFS è simultaneamente azione di Cristo e della Chiesa, è evento salvifico e per tale motivo è **atto pubblico, ecclesiale e solenne**. La Chiesa, concreta assemblea liturgica costituita dal popolo di Dio e dalla comunità dei fratelli, è individuata dal Rituale nella **Fraternità locale OFS** (Rituale, II, Note Preliminari n. 13) la quale è <<*un segno visibile della Chiesa, comunità di amore*>> (Regola art. 22).

Roma, 1 novembre 2020

Presidenza CIOFS